



Basso
F.24

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "S.I.P.I. - Società Italiana di Psicoterapia Integrata"

Il giorno undici del mese di ottobre anno 2023, alle ore 11,00, in Napoli, alla via Alessandro Manzoni n.2 G, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della associazione "S.I.P.I. - Società Italiana di Psicoterapia Integrata", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 "Codice del terzo settore" e trasformazione in Associazione di Promozione Sociale;
- 2) Modifica della denominazione;
- 3) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 4) Trasferimento sede dell'associazione
- 5) Rinnovo del Consiglio Direttivo;
- 6) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

Sono presenti i soci tutti

I presenti nominano all'unanimità Presidente dell'assemblea il sig. Mauro Nunzio, segretario il sig. Paolo Conduro.

Il presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, con la presenza di tutti i soci, per deliberare sull'ordine del giorno.

Prende quindi la parola e, per il primo e secondo punto all'ordine del giorno, fa presente la ragione delle modifiche statutarie. Spiega che si rendono necessarie e opportune a seguito del nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore", modificato dal D.Lgs 105, del 3 agosto 2018. Ha pertanto provveduto a stilare la bozza del nuovo statuto che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea e distribuito in copia ai soci presenti.

In particolare, il presidente evidenzia la opportunità di organizzare l'associazione in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art.35 e seguenti del citato D.Lgs 117/2017, con rinnovo della denominazione in "APS di Psicoterapia Integrata".

Il presidente relaziona sulle finalità che l'associazione si propone di perseguire e le attività da svolgere, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs 117/2017. Quindi relaziona sulla durata, le regole di ammissione dei soci, sulle attività dei volontari e tutte le norme che regolano la vita dell'associazione, contenute nel nuovo statuto. Fa infine presente che l'acronimo APS sarà spendibile solo dopo aver ottenuto la iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Per la sede dell'associazione, il Presidente comunica che per esigenze logistiche e di miglior allocazione dell'associazione, è trasferita in Napoli alla via vico Donnaromita snc.

A conclusione della lettura e spiegazione dello statuto, con i chiarimenti chiesti dai presenti, i soci dichiarano di poter passare alla votazione, per alzata di mano.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

- 1) Di approvare tutte le modifiche statutarie e la trasformazione in associazione di promozione sociale, con la nuova denominazione. Il nuovo Statuto approvato viene allegato al verbale.
- 2) Di approvare il cambio della sede dell'associazione in Napoli Alla via vico Donnaromita snc.

-L'assemblea dà incarico al presidente di provvedere all'iscrizione della costituita APS al RUNTS.

-Rinnovo del Consiglio Direttivo

Il presidente dell'assemblea, fa presente che per i nuovi impegni ed obiettivi, che l'associazione si propone di realizzare, è opportuno adeguare l'organo di amministrazione, che a norma dell'art.8 dello statuto vigente spetta all'assemblea dei soci.

L'assemblea procede quindi alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo, nel numero di cinque, a norma dello Statuto approvato (art.15).

All'unanimità vengono eletti :

Presidente Sig. Mauro Nunzio;

vice Presidente Sig.ra Di Pasqua Annamaria

tesoriere sig.ra Race Alexandra

segretario sig. Condurro Paolo

Consigliere: sig. Anfedini Pietro

Non vi sono altri interventi, pertanto la presidente dichiara conclusa l'assemblea, alle ore 13,20.

Il Segretario

Paolo Condurro

Il Presidente

Mauro Nunzio

I Soci

Annamaria Di Pasqua
Alexandra Race
Paolo Condurro
Pietro Anfedini

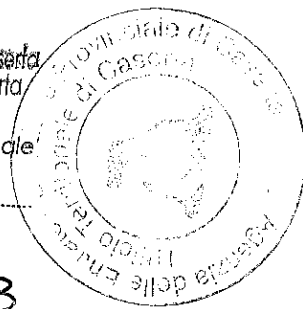
Provincia di Caserta
Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1 originale

dell'atto registrato al n. 2093

Versati diritti per € 296,00

Caserta, 24/10/2023



[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, ai sensi dell'art.35 e ss. del D. Lgs. 117/2017, e delle norme del Codice civile , l'Ente del Terzo Settore denominato:
« APS di PSICOTERAPIA INTEGRATA ».
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
3. L'acronimo **APS** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. L'associazione ha sede legale in via vico Donna Romita , nel Comune di Napoli (NA). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'associazione può istituire sedi secondarie e unità locali per lo svolgimento delle attività in altri luoghi.
6. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5

(Scopi, Finalità e Attività)

1. L'Associazione è apartitica e a confessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Le **attività** che si propone di svolgere, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, riguardano, tra quelle dell'art.5 del D.Lgs 117 del 2017, i **seguenti settori** :
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art.5 c.1 lettera **a**);
 - interventi e prestazioni sanitarie (art.5 c.1 lett.**b**);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5 c.1 lett.**c**);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e succ. modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 c.1 lett **d**);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 c.1 lett.**h**);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo(art.5 c.1 lett.**i**) ;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

(art.5c.1 lett. L);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 c.1 lett.m);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1,c. 2, lettera c),della legge 6 giugno 2016, n.106 (art.5 c.1 lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Min.delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5.1 lettera q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5 lett.r);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza (art.5 c.1 lett.v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art.5 c.1 lett.w);
- la cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184 (art.5 c.1 lettera x) .

4. L'Associazione persegue in particolare le proprie **finalità** di:

- favorire il benessere e la cura della condizione mentale ;
- favorire l'integrazione sociale e quindi l'autonomia dell'individuo;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;
- favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma della Costituzione Italiana.

5 A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività, anche in collaborazione e/o su commissione di enti pubblici e privati, si **concretizzeranno** in:

- a. attività volte ad offrire supporto psicologico e/o psicoterapeutico, anche gratuitamente, a persone, gruppi,famiglie;
- b. promuovere ed organizzare attività, anche in collaborazione con enti pubblici o privati,volte al miglioramento della qualità della vita, con la cura delle diverse forme di sofferenza psichica,in particolare per coloro che, per motivi socio-economici, non possono accedere a prestazioni psicoterapeutiche;
- c. organizzare servizi clinici, accessibili a tutti, nel campo della psichiatria sociale,della psicopatologia e della psicoterapia;
- d. servizi e iniziative volte a favorire attivamente pratiche di solidarietà sociale per favorire l'inclusione sociale dei cittadini, e in particolare di quelli con disagio mentale ;
- e. interventi sulla famiglia di portatori di handicap per sostenerle psicologicamente nel percorso di accettazione e crescita del figlio disabile; promuovendo anche incontri tra i genitori per lo scambio di esperienze idee e coordinare l'attività, fornendo indirizzi su tutto quanto possa favorire tale finalità ;
- f. organizzare attività, anche con il volontariato giovanile, atte a favorire l'inserimento dei soggetti con handicap,mentale, nel mondo del lavoro, quindi nella società ;
- g. aiutare l'inserimento dei bambini portatori di problematiche psicologiche, negli asili, nella scuola sostenendoli nel percorso scolastico,con le iniziative più adatte, anche tramite la promozione dello studio delle metodologie più proficue ed aggiornate ;
- h. promuovere ed organizzare attività professionali nella scuola:sensibilizzando e formando il personale della scuola; intervenendo nella cura del rapporto alunni/docenti e docenti/genitori, prevenendo situazioni di disagio psicologico, soprattutto nelle aree territoriali a maggior rischio di problematiche sociali;
- i. promuovere ed organizzare attività di sostegno psicologico nel mondo dello sport,in collaborazione con i vari enti del settore ;
- j. promuovere attività di collaborazione con il mondo ecclesiastico, per il sostegno "psicologico pastorale" all'orientamento,e accompagnamento vocazionale ;
- k. promuovere e realizzare attività di "psicologia sociale" nel campo della riabilitazione sociale che mira al reintegro della persona nel tessuto sociale quale individuo autonomo,responsabile ed attivo,con particolare attenzione alle fasce svantaggiate;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

- l. realizzare attività di ricerca, formazione e di collaborazione nel settore sanitario; anche per il supporto psicologico nella relazione medico/paziente, e nei rapporti tra gli stessi operatori sanitari;
- m. svolgere attività formative e di ricerca nel campo dell'orientamento professionale, con formazione iniziale e continua, anche al fine della diffusione di una cultura della salute mentale in ogni ambito lavorativo;
- n. servizi, iniziative e attività educative e formative, finalizzate ad elevare e a riunire competenze specialistiche, nel settore della salute mentale;
- o. gestire progetti e servizi socio-educativi ;
- p. farsi sede di raccolta, di riflessione e di diffusione delle conoscenze vecchie e nuove intorno alla problematiche della disabilità mentale, mantenendo un costante dialogo, con altri esperti, altri territori e altri centri di studio e ricerca; promuovere la ricerca scientifica, sugli approcci psicoterapeutici anche nella loro connessione con altre discipline psicologiche e della ricerca scientifica ;
- θ curare l'ideazione, la progettazione, la realizzazione di ricerche, studi, attività formative e tutte le altre possibili iniziative volte a far crescere la conoscenza della disagio mentale, e le sue problematiche, nella fase educativa, di inserimento sociale, per migliorare la gestione e il superamento delle difficoltà. Quindi provvedere alla raccolta di informazioni e dati, promuovere ricerche, anche con l'istituzione di borse studio, volte sia alla prevenzione che alla migliore programmazione degli interventi per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali, ed espressive dei soggetti, anche portatori di handicap fisici ;
- r Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, previdenziali e legislativi che riguardano le disabilità mentali e anche l'applicazione ed il rispetto delle leggi esistenti, non disattendendo anche la promozione di nuove e più efficaci normative.
- s servizi di carattere residenziale, anche temporaneo, diretti a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ;
- t attività di produzione editoriale di libri, riviste, cataloghi e audiovisivi per conto proprio e/o per conti di enti pubblici e/o privati ;
- u realizzare attività seminariali, convegnistiche, consulenziali ;
- v compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali rivolte ai soci, ma anche a terzi, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili ;
- z L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- 6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6
(Ammissione)

- 1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le A.P.S. che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
- 4. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dallo statuto, di votare in Assemblea, una volta iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dello statuto e del Codice del terzo settore.
3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 8

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci, a voto segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
3. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 9

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito *registro* i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche fronte di una autocertificazione nei modi e limiti di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 .
7. L'associazione *assicura* i propri volontari per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - **l'Assemblea degli associati**
 - **il Consiglio Direttivo**
 - **il Presidente**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

- l'Organo di Controllo, laddove eletto
 - l'Organo di Revisione, laddove eletto
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

ARTICOLO 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
5. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può effettuarsi anche tramite lettera, spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci, o a mezzo di e-mail, sms, telefax, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano l'avvenuta ricezione della convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. E' possibile l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera l'an ed il quantum della quota sociale e di contributi straordinari dei soci;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. può riunirsi anche mediante videoconferenza.
2. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Può riunirsi anche mediante videoconferenza.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

ARTICOLO 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. E' composto da numero minimo di tre e massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.
3. I suoi componenti devono essere scelti, tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.
4. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese, tranne i casi di votazione riguardanti le persone.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile ("cause di ineleggibilità e decadenza "). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
8. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.,
 - disciplina l'ammissione degli associati,
 - disciplina l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail, o sms, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
12. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. In difetto di convocazione formale, o di rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
13. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire, convocando l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 16
(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea degli associati, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

5. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Può altresì delegare compiti e mansioni proprie ai consiglieri.
6. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO 17
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
 - può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti iscritto nel relativo registro.

ARTICOLO 19
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli "associati" e degli "aderenti" altre associazioni, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle *adunanze e delle deliberazioni delle assemblee*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle *adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione*, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il *registro dei volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al presidente del Consiglio Direttivo. La visione dei libri è effettuata alla presenza del presidente del C.D. o di persona da esso indicata.

ARTICOLO 20
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi straordinari dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 Codice del Terzo settore.
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

ARTICOLO 21

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 24

(Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 26

(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 27

(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 28

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 29

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei soci, con le modalità e la maggioranza prevista dall'art.14 dello Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
« APS .PSICOTERAPIA INTEGRATA »

ARTICOLO 30

(Disposizioni finali-Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

IMPOSTE VERSATE
90003360811616181023
Entrate

A DEBITO 296,00
0093068

A CREDITO 0,00

SALDO +296,00

Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 5 2 6 5 9 6 0 6 3 3

barriera in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

APS DI PSICOTERAPIA INTEGRATA

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

comune

prov. N A

via e numero civico

VICO DONNA ROMITA SNC

DOMICILIO FISCALE

NAPOLI

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RETENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

2023

200,00

1552

2023

96,00

SALDO (A-B)

TOTALE A

296,00 B

296,00

IMPOSTE INPS

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
titolo azienda

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

IMPOSTE REGIONALI

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

IMPOSTE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

causale/
contributo

Ratea
variante

Ass. Saldo

numero
imponibile

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

IMPOSTE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

causale/
contributo

codice sede

causale/
contributo

codice posizione

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 296,00

PRELIMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

18-10-23 PL1

DATA €*296,00*

0002

95265980633

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB, SPORTELO

36081

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CAB

caricamento su

contante codice IBAN

LT

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE